

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELLA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Lodo arbitrale: l'azione di nullità non è pregiudiziale a quella revocatoria. Interpretazione sistematica non prevale su quella letterale (IL ≥ IR)

L'art. 831 c.p.c. non prevede la pregiudizialità dell'impugnazione per nullità rispetto a quella per revocazione: non è cioè stabilito, come in passato, che il rimedio della revocazione possa esperirsi solo quando non può proporsi l'impugnazione per nullità, mentre è previsto che se i casi indicati nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 si verificano durante il corso dell'impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Pertanto l'impugnazione per revocazione del lodo (non più della "sentenza arbitrale"), va ora proposta unicamente avanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato (competenza funzionale), nel rispetto del termine e delle forme stabilite nel libro secondo, vale a dire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del lodo alle parti ovvero dal momento successivo in cui è sopravvenuto il fatto (o la conoscenza di tale fatto) corrispondente ad uno dei motivi di revocazione. Sotto il profilo dei

rapporti con l'impugnazione per nullità non trova applicazione, vista la peculiarità di quest'ultima rispetto all'appello, la disciplina di cui all'art. 396, comma 2, c.p.c., atteso che il comma 2 dell'art. 831 contempla ora la sospensione del termine per proporre la revocazione «fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità».

A fronte del chiaro tenore letterale del citato art. 831 c.p.c., dunque, non è consentito il ricorso all'interpretazione "sistematica" nel senso invocato dal ricorrente, che viene argomentata in ragione della pregiudizialità del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, non più prevista nel regime vigente.

Sull'interpretazione sistematica, si vedano:

-[Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 18.06.2021, n. 17565](#) (Interpretazione letterale sì, ma va affiancata a quella sistematica per evitare antinomie, senza comunque superare i confini della esegesi del testo);

-[Corte dei Conti - Campania Sez. contr., Delib. del 6.5.2019, n. 107](#) (Limiti all'interpretazione sistematica e preferibilità di quella letterale);

-[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.4.2020, n. 7667](#) (Interpretazione della legge ex art. 12 preleggi: l'inciso connessione richiama l'interpretazione sistematica);

-[Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019, n. 19815](#) (Se l'interpretazione letterale è sufficiente, non si cerca la mens legis. L'interpretazione sistematica è recessiva rispetto a quella letterale).

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.11.2022, n. 32641

...omissis...

1. Con sentenza n. 1682/2019 pubblicata il 31-7-2019 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione del lodo arbitrale emesso in data 13-4-2000 a risoluzione della controversia insorta tra Livio Pietramale e la..... Il Tribunale, qualificato come rituale l'arbitrato impugnato, ha ritenuto la fattispecie regolata dagli artt. 806 e ss. c.p.c. e, stante la previsione di cui all'art. S31 c.p.c., ha ritenuto che l'impugnazione per revocazione avrebbe dovuto proporsi avanti alla Corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato e che non potesse operare l'istituto della translatio iudicii, trattandosi di incompetenza per grado. 2. Avverso questa sentenza L..... propone ricorso, affidato a due motivi, nei confronti della Coo....., che resiste con controricorso. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. RAGIONI DELLA DECISIONE

1.11 ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione delle norme sulla competenza, ex La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola art. 360, n.2 c.p.c., deducendo che in base ad interpretazione sistematica dell'art.831 c.p.c. solo nel caso di giudizio preventivo per nullità del lodo la competenza per l'azione "revocatoria" è radicata presso la Corte d'appello, e non anche nell'ipotesi in cui non sia stata proposta preventiva azione di nullità, come nella specie, dovendo, quindi, trovare applicazione il generale principio di cui all'art.398 c.p.c. in caso di

revocazione straordinaria, per la prevalenza dell'interpretazione sistematica su quella letterale; ii) con il secondo motivo la violazione di legge, ex art.360 n.3 c.p.c., con riferimento agli artt.44 e ss. c.p.c. e 50 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale ritenuto non applicabile il principio della translatio iudicii, mentre, anche qualora si fosse ritenuta sussistente un'ipotesi di incompetenza per materia, il Tribunale avrebbe dovuto fissare un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, ossia avanti alla Corte d'appello di Catanzaro. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La revocazione del lodo, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., si propone, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 395 e ss. c.p.c., ma alla Corte d'appello, che ha una competenza funzionale in materia, in deroga all'art. 398 c.p.c.. **A riguardo è chiaro ed inequivocabile il tenore letterale art.831 c.p.c.** che, in base al testo novellato dalla l.n.25/1994 e sostanzialmente non modificato dal d.lgs.n.40/2006, ha capovolto il precedente regime di pregiudizialità del giudizio di nullità. L'art. 831 c.p.c. non prevede, infatti, la pregiudizialità dell'impugnazione per nullità rispetto a quella per revocazione: non è cioè stabilito, come in passato, che il rimedio della revocazione possa esperirsi solo quando non può proporsi l'impugnazione per nullità, mentre è previsto che se i casi indicati nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 si verificano durante il corso dell'impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità. Pertanto l'impugnazione per revocazione del lodo (non più della "sentenza arbitrale"), va ora proposta unicamente avanti alla Corte d'Appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato (competenza funzionale), nel rispetto del termine e delle forme stabilite nel libro secondo, vale a dire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del lodo alle parti ovvero dal momento successivo in cui è sopravvenuto il fatto (o la conoscenza di tale fatto) corrispondente ad uno dei motivi di revocazione. **Sotto il profilo dei rapporti con l'impugnazione per nullità non trova applicazione, vista la peculiarità di quest'ultima rispetto all'appello, la disciplina di cui all'art. 396, comma 2, c.p.c., atteso che il comma 2 dell'art. 831 contempla ora la sospensione del termine per proporre la revocazione «fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità».** A fronte del chiaro tenore letterale del citato art. 831 c.p.c., dunque, non è consentito il ricorso all'interpretazione "sistematica" nel senso invocato dal ricorrente, che viene argomentata in ragione della pregiudizialità del giudizio di impugnazione del lodo per nullità, non più prevista nel regime vigente. 3. Anche il secondo motivo è infondato. 3.1. Nell'ipotesi di proposizione al tribunale, anziché alla corte d'appello, della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trattandosi di incompetenza per grado, non opera il principio secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce la decadenza della impugnazione, determinando la cosiddetta translatio iudicii, e l'impugnazione è inammissibile (Cass. 4159/2011; Cass. 19182/2013; Cass. 10988/2020). Occorre precisare che la decisione del Tribunale, in quanto non si pronuncia solo sulla competenza, ma chiude in rito il processo - non essendo ammissibile la translatio iudicii - non è impugnabile con regolamento di

controricorrente. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario nella memoria illustrativa. 5. Non si ravvisano sussistenti, contrariamente a quanto afferma la controricorrente, i presupposti per la condanna del ricorrente ex art.96, ultimo comma, c.p.c., atteso che le questioni oggetto del contendere involgono tematiche interpretative e la condotta del ricorrente non è oggettivamente valutabile come "abuso del processo", secondo i canoni declinati da questa Corte (da ultimo Cass. 22208/2021). 6. Infine, in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione (Cass. S.U. 4315/2020). Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. U.....` Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 maggio 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

